Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 30 marzo 1981

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 30 marzo 1981 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 14

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1981.

Determinazione dei canoni di uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani e di apparati telegrafici.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 263 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1969, che ha approvato il disciplinare per l'esercizio della concessione ad effettuare ricetrasmissioni telegrafiche ad uso privato e le condizioni per l'utilizzazione dei circuiti messi a disposizione degli utenti, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 20/1970, parte 2ª;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1977, concernente la determinazione dei canoni di uso dei collegamenti telegrafici e di apparati telegrafici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 30 marzo 1977;

Visto l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, che ha dettato nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 14 novembre 1980, concernente la determinazione dei canoni per l'uso temporaneo e per l'interconnessione dei circuiti telefonici da punto a punto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980;

Considerata l'opportunità di aggiornare i canoni dovuti dai terzi per l'uso e la manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti extraurbani, nonché i canoni fissati per l'uso e la manutenzione di apparati telegrafici;

Considerata altresì la necessità di commisurare il criterio di applicazione dei canoni forfettari giornalieri, previsti per le cessioni provvisorie di circuiti urbani, a tutto il periodo di utilizzazione di novanta giorni, in analogia a quanto previsto in campo telefonico dall'art. 3 del decreto ministeriale 14 novembre 1980, sopra citato;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

I canoni annui d'uso e di manutenzione di circuiti urbani e raccordi urbani di circuiti interurbani sono fissati nella misura di L. 22.000 per ogni km o frazione di conduttore.

Art. 2.

Per la cessione di circuiti e raccordi di cui al precedente articolo di durata inferiore ai novanta giorni si applica un canone forfettario giornaliero d'uso e di manutenzione nella misura di L. 11.000 per il primo giorno, di L. 5.500 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 2.500 dal sedicesimo giorno in poi.

Art. 3.

I canoni annui d'uso e di manutenzione di apparati telegrafici di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ceduti a terzi sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) telestampante, corredata di emettitore-ricevitore automatico . .	L.	1.400.000
b) telestampante, priva di emettitore-ricevitore automatico	»	1.000.000
c) emettitore-ricevitore	»	400.000
d) pannello diffusore telegrafico: per ogni uscita	»	150.000

Art. 4.

Gli utenti, già ammessi al servizio, hanno facoltà di rinunciare all'uso dei circuiti — ad essi ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni — entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La rinuncia ha efficacia dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di partecipazione della rinuncia medesima all'Amministrazione, fermo restando l'obbligo degli utenti di corrispondere la quota-parte dei canoni sulla base delle nuove aliquote.

Art. 5.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data è abrogato il decreto ministeriale 1° marzo 1977, citato nelle premesse.

Roma, addì 16 febbraio 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANNINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 11 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 376

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1981.

Determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali e di telecomunicazione.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli atti internazionali adottati dall'Unione postale universale (U.P.U.) a Losanna il 5 luglio 1974, resi esecutivi con il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1975, n. 684;

Visto l'accordo istitutivo dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmato a Montreux il 26 giugno 1959 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, ed in particolare l'art. 8 del testo unico medesimo;

Vista la legge 23 marzo 1947, n. 132, con la quale l'Italia ha dato la propria adesione agli accordi per la costituzione del Fondo monetario internazionale;

Visto il decreto-legge 28 gennaio 1960, n. 14, convertito nella legge 3 marzo 1960, n. 184, recante norme per la rivalutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia;

Visti il decreto-legge 30 dicembre 1976, n. 867, convertito nella legge 23 febbraio 1977, n. 42 ed il decreto ministeriale 31 dicembre 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1977, recanti nuove norme per la valutazione delle disponibilità in oro della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi;

Vista la deliberazione adottata dall'assemblea plenaria della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) tenutasi a Goteborg (Svezia) il 10 e 11 marzo 1976, in materia di adozione del diritto speciale di prelievo del Fondo monetario internazionale quale unità monetaria intermediaria per la conversione in moneta reale dei saldi contabili espressi in franchi oro inerenti ai servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1978, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 27 giugno 1978, concernente la determinazione del controvalore in lire italiane del franco oro ai fini della tariffazione per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Attesa la necessità di adeguare l'entità corrente del controvalore in lire italiane del franco oro, ai fini della percezione sulla utenza per il traffico in uscita dall'Italia degli importi globali di tariffazione (taxes de perception) in franchi oro — comprensivi di quote di pertinenza italiana e di quote da devolvere alle amministrazioni estere interessate — per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il controvalore in lire del franco oro, da applicare ai fini della percezione sull'utenza degli importi totali di tariffazione (taxes de perception) in franchi oro per i servizi internazionali postali, di bancoposta e di telecomunicazioni, è fissato nella seguente misura: un franco oro = lire italiane 386 (trecentoottantasei).

A decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto ministeriale 20 giugno 1978, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 1

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1981.

Determinazione delle tasse telegrafiche terminali e di transito italiane e delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'accordo istitutivo della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) con annesso regolamento interno e protocollo finale, firmati a Montreux il 26 giugno 1959 e resi esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1960, n. 774;

Visto l'art. 9 del regolamente telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finales de la conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève, 1973);

Visto l'avis D. 302 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT), sesta assemblea plenaria (Ginevra, 27 settembre - 8 ottobre 1976);

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1977, concernente la determinazione delle tasse telegrafiche terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

La tassa terminale telegrafica italiana, espressa in franchi oro, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita nel complessivo ammontare risultante dall'applicazione dei due seguenti elementi tariffari:

tassa fissa per telegramma . . . Fr. oro 6,00
tariffa per parola . . . . » 0,24

nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo aderenti al sistema di tassazione binaria adottato dalla Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), qui di seguito elencati:

Algeria, Andorra, Austria, Azzorre, Belgio, Canarie, Cipro, Danimarca, Feroe, Finlandia, Francia, Germania (Rep. dem.), Germania (Rep. fed.), Grecia, Groenlandia, Irlanda, Islanda, Jugoslavia, Lussemburgo, Liechtenstein, Madeira, Monaco, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e possedimenti spagnoli dell'Africa del Nord, Svezia, Svizzera, Tunisia.

La tassa terminale telegrafica italiana, per il traffico istradato sulle vie normali sia in partenza che in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,48 per parola nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo non aderenti al sistema di tassazione binaria, qui di seguito elencati:

Albania, Bulgaria, Cecoslovacchia, Egitto, Gibilterra, Libia, Malta, Marocco, Polonia, Romania, Turchia, Ungheria, U.R.S.S.

La tassa terminale telegrafica italiana per i telegrammi istradati su vie alternative e di soccorso varia in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le tasse italiane per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'amministrazione italiana, nonchè in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite, salvo quanto previsto nel successivo comma, come segue:

Per i Paesi di cui al primo comma dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

1) quota per telegramma . . Fr. oro 6,00
2) quota per parola . . . . . » 0,24

Per i Paesi di cui al secondo comma dell'art. 1, per traffico in partenza e in arrivo:

quota per parola . . . . . . Fr. oro 0,48

Nelle relazioni con i Paesi appresso elencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana sono le seguenti:

	Traffico in partenza		Traffico in arrivo	
	Quota per telegramma Fr. oro	Quota per parola Fr. oro	Quota per telegramma Fr. oro	Quota per parola Fr. oro
Libia	—	0,475	—	0,245
Lussemburgo. .	6,00	0,222	6,00	0,24

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per i telegrammi diretti ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo è stabilita, salvo quanto previsto nel successivo comma, nelle misure seguenti:

Per i Paesi di cui al primo comma del precedente art. 1:

1) tassa fissa per telegramma Fr. oro 12,00
2) tariffa per parola . . . . » 0,48

Per i Paesi di cui al secondo comma del precedente art. 1:

tariffa per parola con un minimo di sette parole. . . . . Fr. oro 0,96

La tariffa per i Paesi appresso elencati è la seguente:

Islanda:

tassa fissa per telegramma . . . Fr. oro 12,00
tariffa per parola . . . . » 0,61

Gibilterra:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . Fr. oro 1,05

U.R.S.S.:

tariffa per parola con un minimo di sette parole . . . . Fr. oro 1,08

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi urgenti è stabilita in misura doppia di quelle previste nel precedente art. 3.

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data sono abrogati i decreti ministeriali 8 febbraio 1977 e 1° aprile 1980, citati nelle premesse.

Roma, addì 26 febbraio 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 2

(1893)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'art. 9 del regolamento telegrafico adottato dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (actes finals de la Conférence administrative mondiale télégraphique et téléphonique, Genève 1973);

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo la tassa terminale telegrafica italiana, sia per il traffico in partenza che per quello in arrivo, è stabilita in franchi oro 0,48 per parola.

Per il traffico telegrafico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,01 per parola.

Art. 2.

Nelle relazioni telegrafiche tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, ivi compresa la tassa terminale telegrafica di cui al precedente art. 1, per i telegrammi aventi corso sulle vie normali e per ciascuna parola, sono stabilite come segue:

Relazioni —	Per traffico di partenza Fr. oro —	Per traffico di arrivo Fr. oro —
Afghanistan	0,66	0,70
Alaska	1,73	0,58
Alto Volta	0,80	0,80
Angola	1,10	0,50
Anguilla	0,63	0,5475
Antigua	0,63	0,5475
Antille Olandesi	1,12	0,48
Arabia Saudita	0,80	0,55
Argentina	0,48	1,245
Ascension	1,76	0,48
Australia	0,95	0,65
Bahama	1,235	0,735
Bahrein	0,555	0,795
Bangladesh	1,24	0,48
Barbados	0,72	0,5475
Belize	0,745	0,735
Benin	1,00	0,60
Bermuda	0,50	0,5475
Bhutan	0,90	0,70
Birmania	1,03	0,585
Bolivia	1,15	0,60
Bophuthatswana	1,10	0,50
Botswana	1,10	0,50
Brasile	0,65	0,95
Brunei	1,03	0,63
Burundi	1,955	0,48
Cambogia/Kampuchea	1,76	0,51
Camerun	0,80	0,80
Canada	0,69	0,63
Capo Verde	0,73	0,48
Caroline	1,125	0,735
Cayman	0,63	0,5475
Centrafricana Rep.	0,8075	0,6625
Christmas Is. (dal 1° maggio 1980)	1,03	0,48
Ciad	0,8075	0,6625
Cile	0,48	1,2825
Cina Rep. pop.	0,80	0,80
Cocos (Keeling)	1,76	0,48
Colombia	0,6467	1,0133
Comore	0,93	0,715
Congo Rep. pop.	0,82	0,9325
Cook e dip.	1,92	0,48
Corea del Nord	0,92	0,48
Corea del Sud	0,48	1,22
Costa d'Avorio	0,995	0,665
Costa Rica	1,15	0,62
Cuba	0,98	0,68
Dominica	0,63	0,5475
Dominicana Rep.	0,95	0,735
Ecuador:		
Esmeraldas, Guayaquil, Quito e S. Elena Guayas	0.98	0.72
Altri uffici	0,72	0,72
El Salvador	1,15	0,60
Emirati Arabi Uniti	0,80	0,55
Etiopia	0,7587	0,8412
Falkland (o Malvine)	1,76	0,48
Figi (o Viti)	1,76	0,48
Filippine:		
Via Capwire (dal 1° maggio 1980)	0,9105	0,8995
Via Eastern (dal 1° maggio 1980)	0,9705	0,8395
Via Philcom (dal 1° maggio 1980)	0,7881	0,8119
Via Philcom (dal 1° ottobre 1980)	0,991	0,608
Gabon	1,00	0,60
Gambia	1,82	0,585
Georgia del Sud	1,76	0,48
Ghana	1,24	0,48
Giamaica	0,75	0,5475
Giappone	0,48	1,125
Gibuti	0,85	0,715
Giordania	0,98	0,48
Grenada	0,63	0,5475
Guadalupa e dip.	0,93	0,60
Guam	0,64	0,58
Guatemala	1,05	0,60
Guayana Francese	0,93	0,60
Guinea	0,80	0,6875
Guinea-Bissau	0,73	0,48
Guinea Equatoriale	0,85	0,60
Guyana	0,72	0,5475
Haiti	1,00	0,735
Hawaii:		
Oahu	1,22	0,58
Altre isole	0,83	0,58

Relazioni	Per traffico di partenza Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
Honduras	1,1271	0,865
Hong Kong (dal 1° agosto 1980)	0,71	0,71
India	0,90	0,70
Indonesia	0,73625	0,92375
Iran	1,00	0,60
Iraq	0,5025	0,57
Israele	0,87	0,48
Kenia	0,915	0,685
Kiribati	1,76	0,585
Kuwait	0,881	0,48
Laos	1,80	0,51
Lesotho	1,10	0,50
Libano	0,9938	0,5287
Liberia	1,09	0,51
Macao	0,90	0,48
Madagascar	0,8075	0,6625
Malawi (dal 1° luglio 1980)	0,86	0,585
Malaysia	0,90	0,70
Maldive	0,90	0,585
Mali	0,90	0,70
Marianne	0,85	0,735
Marshall	1,45	0,735
Martinica	0,93	0,60
Mauritania	0,90	0,48
Maurizio e dip. (dal 1° maggio 1980)	0,93	0,585
Mavotte	0,93	0,60
Messico	0,99	0,7652
Midway	1,22	0,58
Mongolia	0,67	0,48
Montserrat	1,80	0,5475
Mozambico	0,74	0,80
Namibia	1,10	0,50
Nauru	0,71	0,51
Nepal	0,85	0,59
Nicaragua	1,10	0,62
Niger	0,82	0,6625
Nigeria	0,53	0,86
Niue	1,92	0,48
Norfolk	0,71	0,51
Nuova Caledonia (dal 1° luglio 1980)	0,93	0,60
Nuova Zelanda	0,64	0,48
Nuove Ebridi	0,985	0,545
Oman (dal 1° luglio 1980)	0,45	0,58
Oman (dal 1° dicembre 1980)	0,85	0,50
Pakistan	1,24	0,48
Panama	1,0643	0,872
Papua Nuova Guinea	0,71	0,51
Paraguay	0,98	0,62
Perù	0,48	1,223
Pitcairn	1,76	0,48
Polinesia Francese	0,93	0,60
Portorico	1,44	0,58
Qatar	0,61	0,48
Riunione	0,93	0,60
Ruanda	1,95	0,48
Salomone	0,71	0,51
Samoa	1,92	0,48
Samoa Americane	0,76	0,58
S. Christopher-Nevis	0,63	0,5475
S. Elena	1,6825	0,48
S. Lucia	0,63	0,5475
S. Pierre e Miquelon	1,285	0,60
S. Vincent	1,85	0,5475
Sao Tomè e Principe	0,73	0,48
Seicelle	1,76	0,48
Senegal	0,8425	0,8175
Sierra Leone	0,60	0,585
Singapore	0,90	0,70
Siria	0,7925	0,5575
Somalia	0,56	0,56
Sri Lanka	0,789	0,585
Stati Uniti d'America:		
New York	0,77	0,58
Altri uffici	0,54	0,58
Sudafricana Rep.	1,10	0,50
Sudan	1,00	0,60
Suriname	1,12	0,48
Swaziland	1,1159	0,50
Taiwan	0,48	1,22
Tanzania (dal 1° giugno 1980)	1,00	0,60
Terre Australi e Antartiche Francesi (dal 1° maggio 1980)	0,93	0,865
Thailandia	0,8167	0,7933
Togo	0,86	0,6625
Tokelau	1,76	0,48
Tonga	1,76	0,51
Transkei	1,10	0,50
Trinidad e Tobago	1,30	0,5475
Tristan da Cunha	1,10	0,585
Turks e Caicos	0,80	0,48
Tuvalu	1,76	0,48
Uganda	1,00	0,60
Uruguay:		
Montevideo	1,10	0,50
Altri uffici	0,905	0,50
Venda	1,10	0,50
Venezuela	0,70	0,90
Vergini Americane Is.:		
S. Croix	0,87	0,58
S. John e S. Thomas	1,44	0,58
Vergini Britanniche Is.	0,63	0,5475
Viet Nam	0,93	0,60
Wake	1,22	0,58
Wallis e Futuna	0,93	0,60
Yemen (dal 1° luglio 1980)	0,725	0,655
Yemen Rep. dem. pop.	0,75	0,60
Zaire	0,80	0,80
Zambia	1,24	0,48
Zimbabwe (dal 1° ottobre 1980)	1,00	0,60
Zimbabwe (*)	1,12	0,48

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per i telegrammi istradati su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Art. 3.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Siria, Stati Uniti d'America, Yemen, Yemen Repubblica democratica popolare.

II Zona:

Afghanistan, Alto Volta, Angola, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Argentina, Australia, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Birmania, Bolivia, Bophuthatswana, Botswana, Brasile, Brunei, Camerun, Capo Verde, Cayman, Centrafricana Rep., Christmas Is., Ciad, Cile, Cina Rep. Pop., Colombia, Comore, Congo Rep. Pop., Corea del Nord, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominicana Rep., Ecuador, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giamaica, Giappone, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dipendenze, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Lesotho, Liberia, Macao, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldive, Mali, Marianne, Martinica,

Mauritania, Maurizio e dip., Mayotte, Messico, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Nuove Ebridi, Pakistan, Panama, Papua Nuova Guinea, Paraguay, Perù, Polinesia Francese, Qatar, Riunione, Salomone, S. Christopher-Nevis, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, Sao Tomè e Principe, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Suriname, Swaziland, Taiwan, Tanzania, Terre Australi e Antartiche Francesi, Thailandia, Togo, Transkei, Trinidad e Tobago, Tristan da Cunha, Turks e Caicos, Uganda, Uruguay, Venda, Venezuela, Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna, Zaire, Zambia e Zimbabwe.

III Zona:

Alaska, Ascension, Burundi, Cambogia/Kampuchea, Caroline, Cocos (Keeling), Cook e dip., Falkland (o Malvine), Figi (o Viti), Gambia, Georgia del Sud, Guam, Hawaii, Kiribati, Laos, Marshall, Midway, Montserrat, Niue, Pitcairn, Portorico, Ruanda, Samoa, Samoa Americane, S. Elena, S. Vincent, Seicelle, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vergini Americane Is., Wake.

La relazione telegrafica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 4.

Art. 4.

La tariffa per i telegrammi diretti ai Paesi extraeuropei, espressa in franchi oro e da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, è stabilita per parola nelle misure seguenti:

Zona di tassazione	Tariffa per parola	
I	Fr. oro	1,35
II	»	1,60
III	»	3,00

con un minimo di sette parole.

La tariffa per i telegrammi diretti in Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 1,11 per parola con un minimo di sette parole.

Art. 5.

La tariffa per i telegrammi urgenti, ove ammessi, è stabilita in misura doppia di quelle di cui al precedente art. 4.

Art. 6.

La tariffa per i telegrammi lettera, ove ammessi, è stabilita nella metà di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di ventidue parole.

Art. 7.

La tariffa per i telegrammi di stampa, ove ammessi, è stabilita nella misura di un terzo di quelle di cui al precedente art. 4 con un minimo di quattordici parole.

Art. 8.

Il presente decreto, che sostituisce e, in ordine alle quote parti di tassa di pertinenza italiana di cui all'art. 2, modifica il decreto ministeriale del 1° aprile 1980 concernente la ristrutturazione delle tariffe per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981
Registro n. 12 Ufficio Riscontro P.T., foglio n. 4

(1894)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 8 e 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'avviso D. 301 - R (Documento AP VI - n. 62 - F) approvato dalla VI assemblea plenaria del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) nella riunione tenutasi a Ginevra dal 27 settembre all'8 ottobre 1976;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1977, concernente la determinazione delle tasse telex terminali e di transito italiane nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 28 febbraio 1977;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dalla U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali, sono stabilite, per ogni minuto di comunicazione, nelle misure seguenti:

Relazioni	Per traffico di partenza Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
Albania	1,571	0,341
Algeria	0,8469	0,35
Andorra	0,8589	0,335
Austria	0,8659	0,335
Azzorre	0,8522	0,358
Belgio	0,8649	0,344
Bulgaria	0,8544	0,3515
Cecoslovacchia	0,8659	0,34
Cipro	0,8419	0,359
Danimarca e Feroe	0,8859	0,35
Finlandia	0,8419	0,361
Francia	0,8589	0,335
Germania (Rep. dem.)	0,8619	0,344
Germania (Rep. fed.)	0,8629	0,338
Gibilterra	0,6689	0,349
Grecia	0,8619	0,341
Groenlandia	0,8859	0,35
Gran Bretagna	0,8539	0,349
Irlanda	0,8536	0,3553
Islanda	0,3369	0,349
Jugoslavia	0,8649	0,335
Libia	0,8529	0,337
Lussemburgo	0,9079	0,342
Madeira	0,8522	0,358
Malta	0,5349	0,341
Marocco	0,8349	0,352
Norvegia	0,8699	0,353
Paesi Bassi	0,8899	0,347
Polonia	0,8539	0,347
Portogallo	0,8439	0,358
Romania	0,8484	0,344
Spagna	0,8469	0,347
Svezia	0,8439	0,349
Svizzera	0,8739	0,335
Tunisia	0,8649	0,338
Turchia	0,8329	0,359
Ungheria	0,8619	0,341
U.R.S.S.	0,6029	0,3485

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Con successivo decreto saranno stabilite le quote di pertinenza italiana per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani. Fino all'entrata in vigore del decreto si applicheranno le quote di transito fissate dall'amministrazione in base agli accordi con i Paesi interessati, in rapporto alle tasse totali fissate dagli stessi e comunicate all'Amministrazione italiana, nonchè in relazione ai criteri adottati in sede internazionale ed alle esigenze del traffico.

Art. 2.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi oro, da convertire in lire italiane secondo il controvalore in vigore, per le comunicazioni telex dirette ai Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo, di cui al precedente art. 1, e fatta eccezione per i Paesi indicati nel successivo comma, è stabilita nella misura seguente:

In automatico:

per i primi 10 secondi	Fr. oro	0,798
per ogni 10 secondi successivi	»	0,1995

Tramite operatrice:

per i primi tre minuti (minimo tassabile)	Fr. oro	3,5907
per ogni minuto successivo o frazione	»	1,1969

La tariffa per le comunicazioni con i Paesi sottoelencati è stabilita come segue:

A)

	In automatico: per i primi 10 secondi Fr. oro	In automatico: per ogni 10 secondi successivi o frazione Fr. oro	Tramite operatrice: per i primi 3 minuti (minimo tassabili) Fr. oro	Tramite operatrice: per ogni minuto successivo o frazione Fr. oro
Azzorre e Madeira	1,3368	0,3342	6,0156	2,0052

B)

	In automatico: per il primo minuto Fr. oro	In automatico: per ogni minuto successivo frazione Fr. oro	Tramite operatrice: per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Fr. oro	Tramite operatrice: per ogni minuto successivo o frazione Fr. oro
Cipro	1,1969	1,1969	3,5907	1,1969
Libia	1,1969	1,1969	3,5907	1,1969
Marocco	1,1969	1,1969	3,5907	1,1969

C)

	Tramite operatrice: per i primi 3 minuti (minimo tassabile) Fr. oro	Tramite operatrice: per ogni minuto successivo o frazione Fr. oro
Albania (*)	9,921	3,307
Andorra (*)	3,5907	1,1969
U.R.S.S. (*)	3,5907	1,1969
Groenlandia (*)	21,5907	7,1969

(*) Per tali Paesi non è attivato il servizio in automatico, tranne che per le zone di Mosca e di Leningrado dell'U.R.S.S., per le quali valgono le disposizioni di cui al precedente primo comma.

Art. 3.

Alle conversazioni telex scambiate tra l'Italia e lo Stato della Città del Vaticano si applicano le stesse tariffe in vigore per gli utenti italiani. Il 70% dell'importo di dette tariffe è di pertinenza dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana ed il rimanente 30% dello Stato della Città del Vaticano.

Art. 4.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1 la cui decorrenza è stata fissata in sede internazionale al 1° gennaio 1981.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 1° aprile 1980, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 5

(1895)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti gli articoli 8 e 255 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata dall'U.I.T. (Unione internazionale delle telecomunicazioni) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telex internazionali;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 30 aprile 1980, concernente la determinazione delle tariffe per il servizio telex nelle relazioni con i Paesi del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telex tra l'Italia ed i sottoelencati Paesi del regime extraeuropeo le quote parti di tassa di pertinenza italiana, espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telex, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
Afghanistan	3,50	4,50
Alaska	5,732	2,4993
Alto Volta (dal 1° luglio 1980)	6,695	2,537
Alto Volta (*)	4,195	3,805
Angola	3,50	4,50
Anguilla	3,378	3,061
Antigua	4,4252	2,5374
Antille Olandesi (dal 1° luglio 1980)	6,6939	3,061
Antille Olandesi (*)	5,6939	3,061
Arabia Saudita	1,1939	3,8061
Argentina	4,1939	3,8061
Ascension (dal 1° settembre 1980)	4,50	3,00
Ascension (*)	3,50	3,00
Australia	3,50	4,50
Bahama	4,4252	3,8061
Bahrein	0,4085	4,5915
Bangladesh	4,9085	3,061
Barbados	4,4252	2,5374
Belize	4,4252	3,8061
Benin	3,4085	4,5915
Bermuda	4,4252	2,5374
Birmania (dal 1° maggio 1980)	6,00	3,00
Birmania (*)	5,00	3,00
Bolivia	4,1939	3,8061
Bophuthatswana (dal 1° maggio 1980)	4,4085	4,5915
Bophuthatswana (*)	3,4085	4,5915
Botswana (dal 1° luglio 1980)	5,9085	3,0915
Botswana (*)	4,9085	3,0915
Brasile	3,4085	4,5915
Brunei (dal 1° maggio 1980)	6,6939	2,5374
Brunei (*)	5,6939	2,5374
Burundi (dal 1° gennaio 1981)	5,43	2,53
Burundi (*)	4,43	2,53
Camerun	3,50	4,50
Canada	1,83	3,17
Capo Verde	3,50	3,00
Cayman	4,4252	2,5374
Centrafricana Rep. (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Centrafricana Rep.	4,44	2,54
Ciad	3,378	2,0407
Cile:		
TDE (dal 1° maggio 1980)	4,4085	4,5915
TDE (*)	3,4085	4,5915
altre reti (dal 1° maggio 1980)	5,1939	2,5374
altre reti (*)	4,1939	2,5374
Cina Rep. pop.	3,50	4,50
Colombia	3,4085	4,5915
Comore (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Comore (*)	4,44	2,54
Congo Rep. pop. (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Congo Rep pop. (*)	4,44	2,54
Cook e dip.	1,8475	4,5915
Corea del Sud	3,4085	4,5915
Corea del Nord	5,00	3,00
Costa d'Avorio	3,4085	4,5915
Costa Rica	2,9252	5,0748
Cuba	3,4085	4,5915
Dominica	4,4252	2,5374
Dominicana Rep.	4,4252	3,8061
Ecuador (dal 1° gennaio 1981)	5,20	3,80
Ecuador (*)	4,20	3,80
El Salvador	4,4252	3,8061
Egitto	3,4085	4,5915
Emirati Arabi Uniti	0,41	4,59
Etiopia	3,4085	4,5915
Falkland (o Malvine)	2,3577	2,0407
Figi (o Viti) (dal 1° luglio 1980)	4,1565	4,5915
Figi (o Viti) (*)	3,1565	4,5915
Filippine:		
rete PHILCOM	4,1939	3,8061
altre reti	3,4085	4,5915
Gabon	3,50	4,50
Gambia	3,8885	2,0407
Ghana	3,50	4,50
Giamaica	5,6939	2,5374
Giappone	3,4085	4,5915
Gibuti (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Gibuti (*)	4,44	2,54
Giordania	1,625	3,375
Grenada (dal 1° luglio 1980)	5,4252	3,061
Grenada (*)	4,4252	3,061
Guadalupa e Dip.	5,6939	2,5374
Guam	3,1565	3,8061
Guatemala	2,9252	5,0748
Guayana Francese (dal 1° luglio 1980)	5,4252	2,5374
Guayana Francese (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Guayana Francese (*)	4,44	2,54
Guinea (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Guinea (*)	4,44	2,54
Guinea-Bissau	3,50	3,00
Guyana	5,6939	2,5374
Haiti	4,4252	3,8061
Hawaii (dal 1° maggio 1980)	6,732	2,50
Hawaii (*)	5,732	2,50
Honduras	4,4252	3,8061
Hong Kong	3,4085	4,5915
India	3,4085	4,5915
Indonesia	3,4085	4,5915
Iran	1,1939	3,8061

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
Iraq	1,00	4,00
Israele	2,20	2,80
Kenya	3,4085	4,5915
Kuwait	1,20	3,80
Laos	3,378	4,5915
Lesotho (dal 1° luglio 1980)	5,9085	3,0915
Lesotho (*)	4,9085	3,0915
Libano	1,625	3,375
Liberia	3,4085	4,5915
Macao	3,50	6,00
Madagascar	3,378	3,061
Malawi	4,9085	4,5915
Malaysia	3,50	4,50
Maldive	1,8475	4,5915
Mali	3,4085	4,5915
Marianne	4,4252	3,8061
Martinica	5,6939	2,5374
Mauritania	3,8885	2,0407
Maurizio e dip.	3,378	3,061
Messico	4,1939	3,8061
Mongolia	2,3577	2,0407
Montserrat (dal 1° luglio 1980)	5,4252	3,061
Montserrat (*)	4,4252	3,061
Mozambico	3,50	3,00
Namibia (dal 1° luglio 1980)	5,9085	3,0915
Namibia (*)	4,9085	3,0915
Nauru	1,8475	4,5915
Nepal	3,378	3,061
Nicaragua (dal 1° febbraio 1981)	4,4085	4,5915
Nicaragua (*)	3,4085	4,5915
Niger (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Niger (*)	4,44	2,54
Nigeria	3,4085	4,5915
Nuova Caledonia	3,378	3,061
Nuova Zelanda	1,878	6,122
Nuove Ebridi	4,9085	3,061
Oman	0,4085	4,5915
Pakistan	4,1939	3,8061
Panama	2,9252	5,0748
Papua Nuova Guinea (dal 1° luglio 1980)	5,4252	2,5374
Papua Nuova Guinea (*)	4,4252	2,5374
Paraguay	3,4085	4,5915
Perù	3,50	4,50
Polinesia Francese (Thaiti)	3,378	3,061
Portorico	4,4252	5,0748
Quatar	0,4085	4,5915
Riunione (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Riunione (*)	4,44	2,54
Ruanda	3,378	2,0407
Salomone	2,00	4,50
Samoa Americane (dal 1° maggio 1980)	6,6939	2,5374
Samoa Americane (*)	5,6939	2,5374
Samoa	1,8475	4,5915
S. Cristopher-Nevis (dal 1° luglio 1980)	5,4252	3,061
S. Cristopher-Nevis (*)	4,4252	3,061
S. Elena	3,50	3,00
S. Lucia (dal 1° luglio 1980)	5,4252	3,061
S. Lucia (*)	4,4252	3,061
S. Pierre e Miquelon (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
S. Pierre e Miquelon (*)	4,44	2,54
S. Tomè e Principe (dal 1° novembre 1980)	4,50	3,00
S. Tomè e Principe (*)	3,50	3,00
S. Vincent (dal 1- luglio 1980)	5,4252	3,061
S. Vincent (*)	4,4252	3,061
Seicelle	3,378	3,061
Senegal	3,4085	4,5915
Sierra Leone (dal 1° luglio 1980)	6,6939	2,5374
Sierra Leone (*)	5,6939	2,5374
Singapore	2,00	6,00
Siria	1,625	3,375
Somalia	3,4085	4,5915
Sri Lanka	3,4085	4,5915
Stati Uniti d'America	2,50	2,50
Sudafricana Rep.	3,4085	4,5915
Sudan	3,4085	4,5915

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
Suriname	5,6939	2,5374
Swaziland (dal 1° luglio 1980)	5,9085	3,0915
Swaziland (*)	4,9085	3,0915
Taiwan	3,4085	4,5915
Tanzania (dal 1° giugno 1980)	4,4085	4,5915
Tanzania (*)	3,4085	4,5915
Thailandia (dal 1° ottobre 1980)	5,1939	3,8061
Thailandia (*)	4,1939	3,8061
Togo (dal 1° gennaio 1981)	5,44	2,54
Togo (*)	4,44	2,54
Tonga	1,8475	4,5915
Transkei (dal 1° luglio 1980)	5,9085	3,0915
Transkei (*)	4,9085	3,0915
Trinidad e Tobago	5,6939	2,5374
Turks e Caicos (dal 1° luglio 1980)	5,4252	3,061
Turks e Caicos (*)	4,4252	3,061
Uganda	3,4085	4,5915
Uruguay	4,1939	3,8061
Venda (dal 1° maggio 1980)	4,4085	4,5915
Venda (*)	3,4085	4,5915
Venezuela	3,50	4,50
Vergini Amer. Is.	4,4252	3,8061
Vergini Britan. Is. (Tortola)	5,6939	2,5374
Viet Nam	3,378	4,5915
Wallis e Futuna	3,50	3,00
Yemen	0,50	4,50
Yemen R.D.P.	0,50	4,50
Zaire	3,4085	4,5915
Zambia	3,50	4,50
Zimbabwe (dal 1° luglio 1980)	5,9085	3,0915
Zimbabwe (dal 1° ottobre 1980)	6,00	4,50
Zimbabwe (dal 1° novembre 1980)	6,70	3,80
Zimbabwe (*)	4,20	3,80

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telex di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma del precedente articolo sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen, Yemen Rep. dem. pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Afghanistan, Alto Volta, Angola, Argentina, Australia, Benin, Bolivia, Bophuthatswana, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop, Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Egitto, Etiopia, Filippine, Gabon, Ghana, Giappone, Guatemala, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Mali, Messico, Nicaragua, Nigeria, Nuova Zelanda, Pakistan,

Panama, Paraguay, Perù, Senegal, Singapore, Somalia, Sri Lanka, Sudafricana Rep., Sudan, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venda, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Alaska, Anguilla, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Bermuda, Birmania, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cayman, Centrafricana, Ciad, Comore, Congo Rep. pop., Cook, Corea del Nord, Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland (o Malvina), Figi (o Viti), Gambia, Giamaica, Gibuti, Grenada, Guadalupa e dip., Guan, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti Hawaii, Honduras, Laos, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Marianne, Martinica, Mautirania, Maurizio e dip., Mongolia, Montserrat, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nuova Caledonia, Nuove Ebridi, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese (Tahiti), Portorico, Riunione, Ruanda, Salomone, Samoa Americane, Samoa, S. Cristopher-Nevis, S. Elena, S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincent, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Vergini Americane Is., Vergini Britanniche Is., Viet Nam, Wallis e Futuna.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) espressa in franchi oro per le comunicazioni telex dirette ai Paesi extraeuropei, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di comunicazione
—	—
I	Fr. oro 5,00
II	» 5,00
III	» 8,00
IV	» 9,50

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore, si applicano per un minimo di tre minuti e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni tramite operatrice e per un minimo di un minuto e per ogni successivo minuto (o frazione) per le comunicazioni in automatico.

Art. 4.

Il presente decreto, che sostituisce e, in ordine alle quote parti di tassa di pertinenza italiana di cui all'art. 1, modifica il decreto ministeriale del 1° aprile 1980 concernente la ristrutturazione delle tariffe telex internazionali del regime extraeuropeo, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 6

(1896)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973), richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visto l'avviso D. 300 R del CCITT (Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico) che indica i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche tra i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernente norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, che ha determinato le tariffe telefoniche per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981 con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Per le relazioni tra l'Italia e i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite nel rispetto dei seguenti criteri adottati dal CCITT tenendo conto delle modalità di esercizio in vigore per ciascuna relazione:

Fr. oro 0,20 per l'impegno della centrale internazionale automatica di partenza;

Fr. oro 0,12 per l'impegno della centrale internazionale automatica di arrivo;

Fr. oro 1,00 per l'impegno della centrale internazionale manuale di partenza o di arrivo e di transito;

Fr. oro 0,80 per compenso massimo d'operatore della centrale internazionale in servizio semiautomatico

Fr. oro 0,40 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico di partenza;

Fr. oro 0,30 per compenso massimo del prolungamento nazionale per il traffico in arrivo;

Fr. oro 0,045 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale manuale;

Fr. oro 0,03 per ogni 100 km in linea d'aria di circuito internazionale automatico per la sezione in territorio italiano e per la sezione assunta in locazione in territorio estero.

L'accredito delle quote di ripartizione relative alle comunicazioni personali ed a quelle urgenti, ove ammesse, può avvenire a titolo di reciprocità sulla base dei minuti effettivi di conversazione per un minimo di tre minuti con esclusione della soprattassa che resta acquisita al Paese di partenza; per ciascuna comunicazione pagabile all'arrivo l'amministrazione del Paese di origine è remunerata, inoltre, con il compenso di franchi oro 2,50, sempreché sussista il titolo di reciprocità.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui all'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Austria (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste);

Francia (per il traffico telefonico tra le reti dei compartimenti di Cagliari, Genova e Torino da una parte ed i gruppi di reti di Lione e Marsiglia dall'altra);

Jugoslavia (per il traffico telefonico non a tariffa preferenziale tra le reti dei compartimenti di Bolzano, Verona, Venezia e Trieste da una parte e quelli di Lubiana, Rijeka-ex Fiume e Zagabria dall'altra);

Malta (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo);

Svizzera (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Bolzano, Milano, Torino e Verona);

Tunisia (per il traffico telefonico dalle reti dei compartimenti di Catania e Palermo).

II Zona:

Albania, Austria (restante traffico), Cecoslovacchia, Francia (restante traffico), Grecia, Jugoslavia (restante traffico), Lussemburgo, Malta (restante traffico), Repubblica federale di Germania, Svizzera (restante traffico), Tunisia (restante traffico), Ungheria.

III Zona:

Belgio, Danimarca, Gran Bretagna, Libia, Paesi Bassi, Polonia, Repubblica democratica tedesca, Spagna.

IV Zona:

Algeria, Bulgaria, Gibilterra, Irlanda, Norgevia, Portogallo, Romania, Svezia.

V Zona:

Cipro, Finlandia, Marocco, Turchia, U.R.S.S., Faeroer (isole).

Le relazioni con l'Egitto, la Groenlandia, Islanda e il Portogallo (Azorre e Madera) sono assoggettate al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente articolo e salvo quanto previsto nel successivo art. 7, nella misura seguente:

Zona di tassazione		Tariffa per minuto di comunicazione
—		—
I	Fr. oro	1,15
II	»	1,75
III	»	2,10
IV	»	2,40
V	»	3,00

La tariffa per le relazioni con l'Egitto è stabilita nella misura di franchi oro 10 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con la Groenlandia è stabilita nella misura di franchi-oro 8 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con l'Islanda è stabilita nella misura di franchi oro 5 per minuto di comunicazione.

La tariffa per le relazioni con il Portogallo (Azorre e Madera) è stabilita nella misura di franchi oro 3,75 per minuto di comunicazione.

Gli importi di cui sopra, tradotti in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Art. 4.

La tariffa per le comunicazioni teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui all'art. 2 e salvo quanto previsto dai commi successivi nonché dagli articoli 5 e 8, si applica mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
—	—	—
I	1	11,10
II	1	7,25
III	1	6,00
IV	1	5,25
V	1	4,20

Per le comunicazioni teleselettive tra:

a) i distretti telefonici di Arona, Baveno, Bergamo, Breno, Busto Arsizio, Chiavenna, Clusone, Como, Domodossola, Lecco, Menaggio, Milano, Monza, Novara, Salò, S. Pellegrino, Seregno, Sondrio, Treviglio e Varese da una parte e i gruppi di reti svizzere di Bellinzona, Faido, Locarno e Lugano dall'altra;

b) i distretti telefonici di Bolzano, Bressanone, Brunico e Merano da una parte ed i gruppi di reti svizzere di Coira, Davos, Ilans, Sergans, S. Moritz e Scuol dalla altra;

c) i distretti telefonici di Gorizia e Trieste da una parte ed i gruppi di reti dei compartimenti di Lubiana e di Rijeka - ex Fiume dall'altra,

salvo che non sia prevista una tariffa di frontiera di cui al successivo art. 8, si applica una tariffa preferenziale mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di un impulso di conteggio ogni 14,00 secondi, oltre quello alla risposta dell'utente chiamato.

Le tariffe di cui al precedente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Per le comunicazioni teleselettive concernenti le relazioni telefoniche e le zone di tassazione di cui agli artt. 2 e 4, effettuate dalle ore 22,00 alle ore 8,00 di tutti i giorni e durante l'intera giornata di domenica, si applica una tariffa ridotta mediante l'invio al contatore dell'abbonato richiedente di impulsi di conteggio secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (secondi)
—	—	—
Zona a tariffa preferenz. (2° comma precedente art. 4)	1	17,50
I	1	13,90
II	1	9,05
III	1	7,50
IV	1	6,55
V	1	5,25

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 6.

Le relazioni telefoniche internazionali di frontiera sono suddivise nelle seguenti due zone di tassazione:

I Zona:

a) verso la Svizzera:

distretto di Como con gruppo di reti di Lugano;
distretto di Menaggio con gruppo di reti di Lugano;
distretto di Varese con gruppo di reti di Lugano;

b) verso la Jugoslavia:

distretto di Gorizia con gruppo di reti di Nova Gorika;
distretto di Trieste con gruppo di reti di Capodistria e di Postumia.

II Zona:

a) verso la Francia:

distretto di S. Remo con il dipartimento delle Alpi marittime (Nizza, St. Sauveur sur Tinée, Lantosque, Sospel e Cannes);

b) verso la Svizzera:

distretto di Aosta con gruppo di reti di Martigny;
distretto di Chiavenna con gruppo di reti di S. Moritz;
distretto di Domodossola con gruppo di reti di Briga;
distretto di Sondrio con gruppo di reti di S. Moritz;

c) verso la Jugoslavia:

distretto di Udine con gruppo di reti di Nova Gorika.

Art. 7.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera effettuate tramite operatrice, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano tramite operatrice previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 8.

Alle comunicazioni internazionali di frontiera teleselettive, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 6, si applicano le stesse tariffe del traffico telefonico interurbano teleselettivo previste dalle vigenti disposizioni, con le seguenti correlazioni:

alla I zona le tariffe dello scaglione da oltre 15 fino a 30 km;

alla II zona le tariffe dello scaglione da oltre 30 fino a 60 km.

Le tariffe di cui al presente articolo sono comprensive della soprattassa prevista dall'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 20 per ciascuna comunicazione.

Art. 9.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili allo arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operarice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione. Detta soprattassa non è cumulabile qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Alle comunicazioni richieste con la qualifica di « urgente », ove ammesse, si applica la tariffa doppia.

Art. 10

Il valore di ciascun impulso è quello fissato per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive dalle disposizioni in vigore.

Art. 11.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 12.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chamata diretta si applica la tassazione prevista per il servizio teleselettivo.

Art. 13.

Per la remunerazione forfettaria dei circuiti di transito senza commutazione (transito diretto), in sostituzione dell'accredito di quote rapportate al volume effettivo di traffico telefonico, i canoni annui per la locazione attiva e passiva tra amministrazioni sono così stabiliti per ogni tratta di 100 km in linea d'aria:

per circuito telefonico	Fr.oro	1.600
per gruppo primario	»	16.000
per gruppo secondario	»	64.000
per gruppo terziario.	»	256.000
per gruppo quaternario	»	640.000

Art. 14.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salvo la parte attinente alle quote di ripartizione indicate nel precedente art. 1, la cui decorrenza è stata fissata in sede internazionale al 1° gennaio 1981.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 14 novembre 1980, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 7

(1897)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Determinazione dei canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime europeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale ed il regolamento telegrafico internazionale annessi alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi D. 1, D. 2 e D. 300 R del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico, relativi ai criteri per far luogo alla determinazione delle quote di canone per l'affitto a privati di circuiti internazionali di telecomunicazioni;

Vista la raccomandazione T/PGT 10 della CEPT, relativa ai principi generali per la locazione di circuiti di telecomunicazioni e la realizzazione di reti internazionali ad uso privato, estensibile anche alle relazioni con Paesi non membri della CEPT;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernente, fra l'altro, la fissazione dei canoni di affito a privati di circuiti telefonici nazionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, con il quale vengono determinati i canoni per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali a regime europeo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981 relativo, fra l'altro, alla determinazione delle zone di tassazione per le relazioni telefoniche con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dei canoni mensili di pertinenza italiana per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione a regime europeo valgono i raggruppamenti in zone previsti dal decreto ministeriale per l'applicazione delle tariffe telefoniche nelle relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo.

Art. 2.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione relativi a relazioni non di frontiera, i canoni mensili di pertinenza italiana, comprensivi di eventuali quote di transito, ed espressi in franchi oro, sono quelli di seguito riportati in corrispondenza della zona di raggruppamento tariffario e del coefficiente di moltiplicazione associato al tipo di circuito ed al tipo di utilizzazione dello stesso:

Zona di tassazione	Coeff. 1 (*a*)	Coeff. 0,75 (*b*)	Coeff. 0,40 (*c*)	Coeff. 0,30 (*d*)	Coeff. 0,25 (*e*)
I	4.800	3.600	1.920	1.440	1.200
II	5.700	4.275	2.280	1.710	1.425
III . . .	6.600	4.950	2.640	1.980	1.650
IV	7.200	5.400	2.880	2.160	1.800
V	7.800	5.850	3.120	2.340	1.950
Egitto . .	17.400	13.050	6.960	5.220	4.350

(*a*) Applicabile per circuiti di tipo telefonico di qualità normale in tutti i casi non specificati sub (*b*).

(*b*) Applicabile per circuiti di tipo telefonico di qualità normale riservati esclusivamente alla conversazione telefonica o alla telegrafia fac-simile analogica (una sola via telefonica).

(*c*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 200 bauds.

(*d*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 100 bauds.

(*e*) Applicabile per circuiti di tipo telegrafico a 50 bauds.

Art. 3.

Per l'affitto di circuiti di tipo telefonico di qualità speciale si applica un canone supplementare mensile di 250 franchi oro.

Art. 4.

Gli importi in franchi oro di cui agli articoli precedenti sono convertiti in lire italiane secondo il controvalore in vigore.

Art. 5.

Per l'affitto a privati in uso esclusivo di circuiti internazionali di telecomunicazione relativi a relazione di frontiera, i canoni mensili di pertinenza italiana, espressi in lire, sono quelli qui di seguito riportati in corrispondenza della zona di tassazione e del coefficiente di moltiplicazione associato al tipo di circuito ed al tipo di utilizzazione dello stesso secondo le note da (*a*) ad (*e*) del precedente art. 2:

Zona di tassazione	Coeff. 1 (*a*)	Coeff. 0,75 (*b*)	Per canale telegrafico (*c*) (*d*) (*e*)
I e II zona	352.000	264.000	264.000

Art. 6.

In caso di affitto di circuiti per periodi inferiori a trenta giorni, i ratei di canone sono stabiliti nel modo seguente:

per il primo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per il secondo giorno di locazione: il 10% del canone mensile;

per ciascuno degli otto giorni successivi: il 5% del canone mensile;

per ciascuno degli ulteriori giorni: il 4% del canone mensile fino all'ammontare del canone mensile stesso.

Art. 7.

In caso di interruzioni temporanee dei circuiti, non dipendenti da cause imputabili al locatario, il rimborso di ratei di canone è dovuto nel modo seguente, sempre che le interruzioni siano superiori a 180 minuti consecutivi:

per interruzioni pari a 24 ore: 1/30 del canone mensile;

per interruzioni orarie: 1/720 del canone mensile per ogni ora di interruzione o frazione di almeno 30 minuti.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1981
Registro n. 12 Ufficio Riscontro P.T., foglio n. 9

(1898)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento telefonico internazionale (Ginevra 1973) richiamato dalla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973 e resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli avvisi del Comitato consultivo internazionale telegrafico e telefonico (CCITT) che indicano i criteri per la determinazione delle quote di ripartizione e delle tasse di percezione per le relazioni telefoniche internazionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 1980, n. 752, concernente le nuove norme in materia di tariffe telefoniche;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 15 novembre 1980, concernente le tariffe telefoniche internazionali del regime extraeuropeo;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale viene fissato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Nelle relazioni telefoniche tra l'Italia ed i Paesi del regime extraeuropeo sottoelencati le quote parti di tassa di pertinenza italiana espresse in franchi oro, per le comunicazioni effettuate sulle vie normali e per ciascun minuto di comunicazione telefonica, sono stabilite come segue:

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
1) Afghanistan	2,50	—	4,00
2) Alaska	3,4533	—	2,82
3) Alto Volta	4,50	—	4,50
4) Angola	4,50	—	4,50
5) Antigua	1,7319	—	4,40
6) Antille Olandesi . .	4,3539	—	2,7347
7) Arabia Saudita . . .	3,00	2,30799	3,00
8) Arabia Saudita (ridotta)	—	1,02777	—
9) Argentina	5,1939	3,11877	3,8061
10) Argentina (ridotta) .	4,3282	2,02595	3,1717
11) Ascension Is. . . .	1,93	—	1,4667
12) Australia (*)	5,25	3,17487	3,75
12-*bis*) Australia (dal 1° gennaio 1981)	5,25	3,82224	3,75

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
13) Australia (ridotta) (*)	—	1,44775	—
13-*bis*) Australia (ridotta) (dal 1° gennaio 1981)	—	2,18	—
14) Bahama	3,0781	—	5,265
15) Bahrein	0,02	—	1,52
16) Bangladesh	3,03	—	2,57
17) Barbados Is.	1,763	—	3,8906
18) Belize	1,1117	—	4,7082
19) Benin	3,9667	—	3,2667
20) Bermuda Is.	5,50	—	2,50
21) Birmania	4,50	—	3,00
22) Bolivia	4,50	—	4,50
23) Bophuthatswana	6,00	—	4,50
24) Botswana	6,00	—	4,50
25) Brasile	4,4085	2,33337	4,591
26) Brasile (ridotta)	—	0,60625	—
27) Brunei	1,48	—	4,45
28) Burundi	5,4333	—	2,5333
29) Buthan	5,166	—	5,334
30) Camerun	4,50	—	4,50
31) Canada	3,125	2,09299	3,125
32) Canada (ridotta)	2,36	1,58777	2,35
33) Capoverde Is.	3,90	—	2,40
34) Caroline Is.	2,625	—	2,68
35) Cayman Is.	1,3936	—	4,40
36) Centrafricana	2,882	—	1,382
37) Cile	4,4085	2,33337	4,591
38) Cile (ridotta)	3,6737	1,37145	3,8263
39) Ciad	2,082	—	1,382
40) Cina Rep. pop.	3,00	0,92487	6,00
41) Cina Rep. pop. (ridotta)	—	—	—
42) Colombia	4,4085	2,33337	4,5915
43) Colombia (ridotta)	3,6737	1,37145	3,8263
44) Comore Is.	2,082	—	1,382
45) Congo Rep. pop. (Brazz.)	4,50	—	3,00
46) Cook Is.	1,50	—	3,00
47) Corea del Sud	4,50	—	4,50
48) Corea Rep. dem.	4,50	—	3,00
49) Costa d'Avorio	4,50	2,42487	4,50
50) Costa d'Avorio (ridotta)	—	0,92487	—
51) Costarica	4,50	—	4,50
52) Cuba	2,878	—	6,122
53) Dominica Is.	1,4333	—	4,40
54) Dominicana Rep.	1,1107	—	4,7082
55) Ecuador	4,4085	2,33337	4,5915
56) Ecuador (ridotta)	3,6737	1,37145	3,8263
57) El Salvador	4,86	—	3,09
58) Emirati Arabi Uniti	3,00	2,30799	3,00
59) Emirati Arabi Uniti (ridotta)	—	1,02777	—
60) Etiopia	4,50	2,42487	4,50
61) Etiopia (ridotta)	—	0,92487	—
62) Falkland	1,93	—	1,4667
63) Figi Is.	0,39	—	3,36
64) Filippine	4,50	—	4,50
65) Gabon	4,50	—	4,50
66) Gambia	3,8087	—	3,3453
67) Ghana	3,8089	—	3,3456
68) Giamaica	2,0562	—	1,4667
69) Giappone	4,50	2,42487	4,50
70) Giappone (ridotta)	—	0,92487	—
71) Gibuti	2,082	—	1,4667
72) Gilbert	1,50	—	3,00
73) Giordania	3,00	2,30799	3,00
74) Giordania (ridotta)	—	1,02777	—
75) Grenada Is.	1,45	—	4,40
76) Guadalupa	2,082	—	1,382
77) Guayana Francese	3,9666	—	3,2666
78) Guam Is.	2,042	—	3,1717
79) Guatemala	4,8582	—	3,09
80) Guinea Rep.	2,082	—	1,382
81) Guinea-Bissau	5,167	—	2,6666
82) Guinea Equatoriale	4,8333	—	2,8333
83) Guyana Rep.	0,8833	—	4,40
84) Haiti	4,17	—	4,17
85) Hawaii	6,6939	—	2,5374
86) Honduras Rep.	4,8595	—	3,3595
87) Hong Kong	4,50	2,42487	4,50
88) Hong Kong (ridotta)	—	0,92487	—
89) India	3,666	1,59087	5,334
90) India (ridotta)	—	—	—
91) Indonesia	3,00	0,92487	6,00
92) Indonesia (ridotta)	—	—	—
93) Iran	3,00	2,30799	3,00
94) Iran (ridotta)	—	1,02777	—
95) Iraq	3,00	2,30799	3,00
96) Iraq (ridotta)	—	1,02777	—
97) Israele	3,00	2,30799	3,00
98) Israele (ridotta)	—	1,77777	2,25
99) Kenya	4,50	2,42487	4,50
100) Kenya (ridotta)	—	0,92487	—
101) Kuwait	3,00	2,30799	3,00
102) Kuwait (ridotta)	—	1,02777	—
103) Laos	1,494	—	4,46
104) Lesotho	6,00	—	4,50
105) Libano	3,00	2,30799	3,00
106) Libano (ridotta)	—	1,02777	—
107) Liberia	4,4085	—	4,5915
108) Macao	3,1666	—	6,1333
109) Madagascar	2,882	—	1,382
110) Malawi	3,81	—	3,3466
111) Malaysia	4,50	—	4,50
112) Maldive Is.	1,50	—	3,00
113) Mali	2,882	—	1,382
114) Maria Galante	2,082	—	1,382
115) Marianne Is.	0,9847	—	4,229
116) Marshall	2,625	—	2,68
117) Martinica	2,082	—	1,382
118) Mauritania	2,882	—	1,382
119) Maurizio Is.	2,07	—	3,75
120) Messico	4,4085	2,33337	4,5915
121) Messico (ridotta)	3,6737	1,37145	3,8263
122) Midway Is.	0,9847	—	2,95
123) Montserrat Is.	0,8833	—	4,00
124) Mozambico	4,50	—	4,50
125) Namibia	6,00	—	4,50
126) Nauru Is.	2,50	—	4,00
127) Nepal	4,833	—	2,8333
128) Nicaragua	5,1939	—	3,8061
129) Nicaragua (ridotta)	4,582	—	2,918
130) Niger	2,882	—	1,382
131) Nigeria	4,50	2,42487	4,50
132) Nigeria (ridotta)	—	0,92487	—
133) Niue	1,50	—	3,00
134) Norfolk	2,50	—	4,00
135) Nuova Caledonia	3,9667	—	3,00
136) Nuova Zelanda	2,50	—	4,00
137) Nuove Ebridi	3,17	—	4,67
138) Oman	3,00	2,30799	3,00
139) Oman (ridotta)	—	1,02777	—
140) Pakistan	5,885	—	3,115
141) Panama	5,1939	—	3,8061
142) Papua Nuova Guinea	2,50	—	4,00
143) Paraguay	4,4085	—	4,5915
144) Perù	4,4085	2,33337	4,5915
145) Perù (ridotta)	3,6737	1,37145	3,8263
146) Polinesia Francese	2,082	—	1,382
147) Portorico	5,1939	—	3,8061
148) Portorico (ridotta)	4,3282	—	3,1717
149) Qatar	2,25	—	3,75
150) Reunion Is.	2,082	—	1,382
151) Ruanda	5,4333	—	2,5333

(*) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Relazioni	Per traffico di partenza tramite operatore Fr. oro	Per traffico di partenza in teleselez. Fr. oro	Per traffico di arrivo Fr. oro
—	—	—	—
152) Salomone Is. . . .	2,50	—	4,00
153) Samoa Occ.	1,50	—	3,00
154) Samoa Amer. . . .	—	—	3,172
155) S. Kitts-Nevis-Anguilla	1,4333	—	4,40
156) S. Elena Is.	1,93	—	1,4667
157) S. Lucia Is.	1,4333	—	4,40
158) S. Pierre e Miquelon	2,082	—	1,382
159) S Tomè e Principe. .	3,90	—	3,00
160) S. Vincent Is. . . .	1,6333	—	4,40
161) Seicelle Is.	2,07	—	3,75
162) Senegal	4,50	2,42487	4,50
163) Senegal (ridotta) . .	—	0,92487	—
164) Sierra Leone	3,77	—	2,27
165) Singapore	4,50	2,42487	4,50
166) Singapore (ridotta) .	—	0,92487	—
167) Siria.	3,00	2,30799	3,00
168) Siria (ridotta) . . .	—	1,02777	—
169) Somalia	2,6316	2,67959	2,6283
170) Somalia (ridotta) . .	—	1,39937	—
171) Sri Lanka	3,9817	—	5,0183
172) Stati Uniti d'Amer. .	3,59	2,55799	2,75
172-*bis*) Stati Uniti d'America (dal 1° maggio 1981)	3,84	2,80799	2,50
173) Stati Uniti d'America (ridotta)	2,05	1,27777	2,75
173-*bis*) Stati Uniti d'Arica (ridotta) (dal 1° maggio 1981)	2,30	1,52777	2,50
174) Sudafricana Rep. . .	4,50	2,42487	4,50
175) Sudafricana Rep. (ridotta)	—	0,92487	—
176) Sudan	3,80	—	5,20
177) Suriname	4,0555	—	3,2222
178) Swaziland	6,00	—	4,50
179) Thailandia	4,50	2,42487	4,50
180) Thailandia (ridotta) .	—	0,92487	—
181) Taiwan.	4,50	2,42487	4,50
182) Taiwan (ridotta) . .	—	0,92487	—
183) Tanzania.	4,50	2,42487	4,50
184) Tanzania (ridotta) .	—	0,92487	—
185) Togo	2,882	—	1,382
186) Tonga Is.	2,50	—	4,00
187) Tortola Is.	1,4333	—	4,40
188) Trinidad e Tobago Is.	1,7319	—	4,3417
189) Transkei	6,00	—	4,50
190) Turks Caicos Is. . .	2,4316	—	1,382
191) Tuvalu	1,50	—	3,00
192) Uganda	4,50	—	4,50
193) Uruguay	2,878	—	6,122
194) Venda	6,00	—	4,50
195) Venezuela	4,4085	2,33337	4,5915
196) Venezuela (ridotta) .	3,6737	1,37145	3,8263
197) Vergini Is.	6,6939	—	3,8061
198) Viet Nam	2,50	—	4,00
199) Wake Is.	0,9847	—	2,79
200) Yemen Rep. araba .	0,9817	—	5,0183
201) Yemen Rep. dem. pop..	1,50	—	4,50
202) Zaire.	5,20	—	3,80
203) Zambia	5,10	—	3,90
204) Zimbabwe	4,50	—	4,50

Le quote parti di tassa di pertinenza italiana per le comunicazioni istradate su vie alternative, di trabocco o di soccorso variano in relazione alle quote spettanti ai Paesi di transito sulla base degli accordi con i Paesi stessi e secondo i criteri adottati in sede internazionale.

Per il traffico telefonico di transito scambiato tra Paesi esteri attraverso i centri italiani, in servizio automatico o tramite operatore, la quota parte di tassa di pertinenza italiana, tenuto conto dei criteri adottati in sede internazionale, delle possibilità di acquisizione del traffico di transito e degli accordi con i Paesi interessati, non può essere inferiore a franchi oro 0,50 per minuto.

Nelle relazioni per le quali lo scambio dei conti relativi alle comunicazioni personali avviene, in conformità delle raccomandazioni internazionali in vigore, sulla base dei soli minuti tassabili risultanti dall'applicazione del sistema 3+1, la remunerazione del Paese di origine per le conversazioni pagabili all'arrivo è fatta con l'accredito da parte del Paese corrispondente di un importo convenuto compreso tra 6,5 e 7,5 franchi oro per conversazione.

Art. 2.

Agli effetti dell'applicazione della tariffa (tassa di percezione), le relazioni di cui al primo comma dell'articolo precedente sono suddivise nelle seguenti zone:

I Zona:

Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Iran, Iraq, Israele, Kuwait, Libano, Oman, Qatar, Siria, Yemen Rep. araba, Yemen Rep. dem. pop.

II Zona:

Canada, Stati Uniti d'America.

III Zona:

Alto Volta, Angola, Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Camerun, Cile, Cina Rep. pop., Colombia, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Costarica, Cuba, Ecuador, Etiopia, Filippine, Gabon, Giappone, Hong Kong, India, Indonesia, Kenya, Liberia, Malaysia, Messico, Mozambico, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Portorico, Senegal, Singapore, Sri Lanka, Sudafrica Rep., Sudan, Tanzania, Taiwan, Thailandia, Uganda, Uruguay, Venezuela, Zaire, Zambia, Zimbabwe.

IV Zona:

Afghanistan, Alaska, Antigua, Antille Olandesi, Ascension, Bahama, Bangladesh, Barbados, Belize, Benin, Bermuda, Birmania, Bophuthatswana, Botswana, Brunei, Burundi, Buthan, Capoverde, Caroline, Cayman, Centrafricana, Ciad, Comore, Congo Rep. pop., Cook, Corea Rep. dem., Dominica, Dominicana Rep., El Salvador, Falkland, Figi, Gambia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Gilbert, Grenada, Guadalupa, Guan, Guatemala, Guayana Francese, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, Hawaii, Honduras, Laos, Lesotho, Macao, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Maria Galante, Marianne, Marshall, Martinica, Mauritania, Maurizio, Midway, Montserrat, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Niue, Norfolk, Nuova Caledonia, Nuova Zelanda, Nuove Ebridi, Papua Nuova Guinea, Polinesia Francese, Reunion, Ruanda, S. Kitts-Nevis-Anguilla, S. Elena S. Lucia, S. Pierre e Miquelon, S. Tomè e Principe, S. Vincente, Salomone, Samoa, Samoa Americane, Seicelle, Sierra Leone, Suriname, Swaziland, Togo, Tonga, Tortola, Transkei, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos, Tuvalu, Venda, Vergini Is. (U.S.A.), Viet Nam, Wake.

La relazione telefonica con la Somalia è assoggettata al trattamento tariffario specificato nel successivo art. 3.

Art. 3.

La tariffa (tassa di percezione) in franchi oro, per le comunicazioni telefoniche dirette ai Paesi extraeuropei, effettuate tramite operatrice, è stabilita, per ciascuna delle zone di tassazione di cui al precedente art. 2, nella misura seguente:

Zona di tassazione	Tariffa per minuto di conversazione
I	Fr. oro 6,00
II	» 6,34
III	» 9,00
IV	» 10,50

La tariffa per la relazione telefonica con la Somalia è stabilita nella misura di franchi oro 5,26 per minuto di conversazione.

La tariffa ridotta per le comunicazioni telefoniche effettuate dalle ore 00,00 alle ore 08,00 e dalle ore 23,00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, nonchè dalle ore 08,00 alle ore 23,00 della domenica, limitatamente alle relazioni telefoniche sottoelencate, è stabilita nella misura seguente:

a) Canada, Stati Uniti d'America: franchi oro 4,80 per minuto di comunicazione;

b) Argentina, Cile, Colombia, Ecuador, Messico, Nicaragua, Perù, Portorico, Venezuela: franchi oro 7,50 per minuto di comunicazione.

Le tariffe di cui sopra, convertite in lire italiane secondo il controvalore in vigore e con la maggiorazione di L. 7 per soprattassa, di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, si applicano per un minimo di tre minuti.

Art. 4.

La tariffa (tassa di percezione), per le comunicazioni teleselettive, per le relazioni telefoniche di cui alla I, II e III zona di tassazione di cui all'art. 2, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	2,35
II	1	2,35
III	1	1,80

La tariffa ridotta (tassa di percezione), per le comunicazioni teleselettive per le stesse relazioni telefoniche di cui al comma precedente e per le fasce orarie di cui al terzo comma del precedente art. 3, si applica mediante l'invio di impulsi di conteggio al contatore dell'abbonato richiedente secondo la tabella seguente:

Zona di tassazione	Numero di impulsi alla risposta dell'utente chiamato	Ritmo degli impulsi durante la comunicazione (in secondi)
I	1	3,10
II	1	3,10
III	1	2,40

Le tariffe (tasse di percezione), per le comunicazioni teleselettive sia normali sia ridotte con la Somalia sono assoggettate al trattamento tariffario delle relazioni della I zona.

Il valore di ciascun impulso è quello fissato dalle disposizioni in vigore per la tassazione delle comunicazioni urbane ed interurbane teleselettive.

Gli importi delle tariffe di cui ai precedenti commi sono comprensivi della soprattassa di cui all'art. 292 del codice postale e delle telecomunicazioni, nella misura di L. 7 per minuto.

Art. 5.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di un minuto di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le comunicazioni personali e quelle pagabili all'arrivo per le relazioni telefoniche con gli Stati Uniti d'America ed il Canada sono soggette, oltre alle tariffe previste nei precedenti articoli per il traffico tramite operatrice, ad una soprattassa pari al corrispettivo di due minuti di comunicazione a tariffa ordinaria.

Le soprattasse di cui ai precedenti commi non sono cumulabili qualora siano richiesti, per la stessa comunicazione, entrambi i servizi.

Le tariffe ridotte di cui al terzo comma dell'art. 3 del presente decreto si applicano alle comunicazioni di cui ai commi precedenti quando nei Paesi di origine, al momento della loro effettuazione, vigono tariffe ridotte.

Art. 6.

Alle comunicazioni multiple per i primi due partecipanti nei due Paesi sono applicate le tariffe stabilite per le comunicazioni personali per ogni partecipante addizionale in Italia un terzo della stessa tariffa, per ogni partecipante addizionale nel Paese estero la tariffa internazionale ivi prevista, con un minimo di tre minuti. Per ogni minuto successivo di comunicazione si applica un terzo della tariffa prevista per i primi tre minuti.

Art. 7.

Per il servizio di trasmissione di programmi effettuato con i Paesi direttamente collegati su circuiti di larghezza di banda fino a 4 kHz, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

Per i Paesi non direttamente collegati e raggiungibili unicamente attraverso centri esteri di transito, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della somma delle tariffe di una comunicazione telefonica personale di tre minuti afferente alle varie sezioni di circuiti utilizzati.

Le tariffe di cui sopra non comprendono gli oneri concernenti i prolungamenti nazionali e le spese per impianti speciali eventualmente richiesti dall'utente.

Per il servizio di trasmissione di programmi la durata minima tassabile è fissata in dieci minuti.

Nel caso in cui l'utente richieda, da ventiquattro ore a due ore prima dell'effettuazione, l'annullamento di un servizio di trasmissione di programmi, già precedentemente prenotato, è applicata una tassa di annullamento pari al minimo tassabile di dieci minuti per la relazione considerata.

In caso di annullamento richiesto meno di due ore prima della effettuazione di un servizio di trasmissione di programmi, oltre alla tassa di annullamento di cui al comma precedente, sono addebitati all'utente gli oneri relativi ai prolungamenti nazionali e le spese per gli impianti speciali eventualmente richiesti.

Art. 8.

Per le trasmissioni di dati (servizio DATEL) effettuate su circuiti telefonici intercontinentali specializzati, raggiungibili utilizzando la rete telefonica nazionale commutata o collegamenti rigidi ad uso privato, la tariffa per minuto è uguale ad un terzo della tariffa di una comunicazione telefonica personale di tre minuti nella relazione considerata.

La durata minima tassabile è fissata in un minuto.

Art. 9.

A ciascuna comunicazione telefonica internazionale effettuata da telefono a disposizione del pubblico si applica, oltre alla relativa tariffa, la quota supplementare prevista dalle disposizioni in vigore per le analoghe comunicazioni interurbane.

Per le comunicazioni telefoniche internazionali effettuate in teleselezione da telefono a disposizione del pubblico si applicano le medesime disposizioni previste per l'analogo servizio nazionale.

Art. 10.

Alle comunicazioni in partenza dagli impianti phonex (grandi parlatori), dai gruppi documentati e dalle cabine a chiamata diretta si applica la tassazione automatica.

Art. 11.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla medesima data il decreto ministeriale 14 novembre 1980, citato nelle premesse, è abrogato.

Roma, addì 12 marzo 1981.

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 8

(1899)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1981.

Ristrutturazione delle tariffe per il servizio radiomarittimo internazionale.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione internazionale delle telecomunicazioni, adottata dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (U.I.T.) a Malaga-Torremolinos il 25 ottobre 1973, resa esecutiva con legge 7 ottobre 1977, n. 790;

Visti gli articoli 4/A, 5/A e 5/B del regolamento internazionale delle radiocomunicazioni (Ginevra 1976);

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981 con il quale è stato determinato il controvalore del franco oro in lire italiane;

Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per il servizio radiomarittimo internazionale sono fissate nelle seguenti misure:

Tariffe radiotelegrafiche

1. Radiotelegrammi scambiati da navi italiane con utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,60
tassa di bordo, a parola (minimo sette parole)	»	0,40
tassa di prosecuzione terrestre . . .	»	(1)

(1) Le tasse di percezione stabilite per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

2. Radiotelegrammi scambiati da navi estere con utenti nazionali, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

tassa costiera a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,60
tassa di bordo	»	(1)
tassa di prosecuzione terrestre . . .	»	(2)
ogni parola supplementare	»	(2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T
(2) Le tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni

3. Radiotelegrammi scambiati da navi estere con utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,60
tassa di bordo	»	(1)
tassa di prosecuzione terrestre . . .	»	(2)

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T
(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio dei telegrammi nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

4. Radiotelegrammi «LPR» (1), libera pratica radiomarittima, riguardanti messaggi di natura sanitaria scambiati da navi estere con uffici sanitari dei porti italiani, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

tassa costiera, a parola (minimo sette parole)	Fr. oro	0,60
tassa di bordo	»	(2)
tassa di prosecuzione terrestre	»	(3)
tassa di ricevimento	»	(3)
ogni parola supplementare	»	(3)

(1) L'Amministrazione p.t. italiana addebita alla nave estera sia il radiotelegramma di richiesta, sia quello di risposta dell'ufficio sanitario marittimo.
(2) Quella risultante dalla «Nomenclature des stations de navire» edita dall'U.I.T.
(3) Le tasse, rapportate in franchi oro, stabilite per i telegrammi ordinari interni.

5. Radiotelegrammi fonodettati: valgono le stesse tariffe dei radiotelegrammi ordinari esteri (vedi punti 1, 2 e 3).

6. Lettere radiomarittime «SLT» (1) provenienti da navi estere e dirette, via stazioni radio costiere p.t. italiane, ad un utente nazionale:

tassa costiera, a parola (minimo ventidue parole)	Fr. oro	0,20 (2)
tassa di bordo	»	(3)
ogni parola supplementare	»	0,20

(1) Servizio consentito solo nel senso bordo/terra con navi estere.
(2) Comprende anche la tassa di recapito postale.
(3) Quella risultante dalla «Nomenclature des stations de navire» edita dall'U.I.T.

TARIFFE RADIOFOTOTELEGRAFICHE

7. Radiofototelegrammi scambiati, via stazioni radio costiere p.t. italiane, fra navi estere ed utenti italiani:

	Gamma MF Fr. oro	Gamma HF Fr. oro
a) formato di cm 18×9,9:		
tassa costiera	14,00	28,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
b) formato di cm 18×13,2:		
tassa costiera	17,50	35,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
c) formato di cm 18×16,5:		
tassa costiera	21,00	42,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00
d) formato di cm 18×19,8:		
tassa costiera	24,50	49,00
tassa di bordo	(1)	(1)
tassa di prosecuzione telegrafica	10,00	10,00
tassa di prosecuzione telefonica	12,00	12,00

(1) Quella risultante dalla «Nomenclature des stations de navire» edita dall'U.I.T.

TARIFFE RADIOTELEX

8. Conversazioni radiotelex scambiate da navi estere con utenti della rete telex nazionale, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

Per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera	Fr. oro	12,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea: compresa nella tassa costiera.		

Per ogni minuto supplementare: 1/3 delle tasse suddette.

9. Conversazioni radiotelex scambiate da navi estere con utenti telex esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

Per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera	Fr. oro	12,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare: 1/3 delle tasse suddette.

10. Conversazioni radiotelex scambiate da navi italiane con utenti telex esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

Per i primi tre minuti o frazione:

tassa costiera	Fr. oro	12,00
tassa di bordo	»	6,00
tassa di linea	»	(2)

Per ogni minuto supplementare: 1/3 delle tasse suddette.

(1) Quella risultante dalla «Nomenclature des stations de navire» edita dall'U.I.T.
(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio telex tramite operatrice nelle relazioni con i Paesi della regione europea e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

TARIFFE RADIOTELEFONICHE

11. Conversazioni radiotelefoniche scambiate da navi estere con utenti della reto telefonica nazionale, via stazioni radio costiero p.t. italiane:

Per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):		
tassa costiera	Fr. oro	5,25
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	2,40
b) su onde ettometriche (MF):		
tassa costiera	Fr. oro	9,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	2,40
c) su onde decametriche (HF):		
tassa costiera	Fr. oro	16,50
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea	»	2,40

Per ogni minuto supplementare: 1/3 delle singole tasse.

(1) Quella risultante dalla «Nomenclature des stations de navire» edita dall'U.I.T.

12. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi estere ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

Per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera	Fr. oro	5,25
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea.	»	(2)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera	Fr. oro	9,00
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea.	»	(2)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera	Fr. oro	16,50
tassa di bordo	»	(1)
tassa di linea.	»	(2)

Per ogni minuto supplementare: 1/3 delle singole tasse.

(1) Quella risultante dalla « Nomenclature des stations de navire » edita dall'U.I.T.
(2) Le tasse di percezione stabilite per il servizio tramite operatrice con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

13. Conversazioni radiotelefoniche scambiate tra navi italiane ed utenti esteri, via stazioni radio costiere p.t. italiane:

Per i primi tre minuti o frazione:

a) su onde metriche (VHF):

tassa costiera	Fr. oro	5,25
tassa di bordo	»	2,10
tassa di linea.	»	(1)

b) su onde ettometriche (MF):

tassa costiera	Fr. oro	9,00
tassa di bordo	»	4,20
tassa di linea.	»	(1)

c) su onde decametriche (HF):

tassa costiera	Fr. oro	16,50
tassa di bordo	»	6,00
tassa di linea.	»	(1)

Per ogni minuto supplementare: 1/3 delle singole tasse.

(1) Le tasse di percezione stabilite per il servizio tramite operatrice per le relazioni con i Paesi europei e del bacino del Mediterraneo e con i Paesi del regime extraeuropeo.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1981

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
DI GIESI

Il Ministro del tesoro
ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *marzo* 1981
Registro n. 12 *Ufficio Riscontro P.T., foglio n.* 3

(1900)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(2651049/12) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.